

**DELIBERAZIONE 13 OTTOBRE 2020**

**371/2020/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE GUARINI ERMINIO NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 140551120**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1129<sup>a</sup> riunione del 13 ottobre 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. La Ditta individuale Guarini Erminio (di seguito anche: reclamante o Guarini) ha presentato all’Autorità un reclamo, il 20 giugno 2017 (prot. Autorità 21230 del 20 giugno 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) la soluzione tecnica minima di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, identificato con codice di rintracciabilità 140551120;
2. in data 19 luglio 2017 (prot. 24399), l’Autorità ha trasmesso al reclamante una richiesta di integrazione documentale;
3. in data 19 luglio 2017 (prot. Autorità 24473 del 20 luglio 2017), il reclamante ha trasmesso l’integrazione richiesta;
4. con nota del 21 luglio 2017 (prot. 24586), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con nota del 28 luglio 2017 (prot. Autorità 25567 del 31 luglio 2017), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
6. con nota del 16 marzo 2020 (prot. 9529), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
7. in data 19 giugno 2020, il gestore ha fornito riscontro alla richiesta del 16 marzo 2020, mediante due comunicazioni distinte: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 19382 del 22 giugno 2020) priva dei relativi allegati, in quanto contenenti alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi ed informazioni aziendali riservate, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 19396 del 22 giugno 2020) corredata di detti allegati;
8. con nota del 7 luglio 2020 (prot. 21566), l’Autorità ha chiesto al gestore ulteriori informazioni;
9. in data 21 luglio 2020, il gestore ha fornito riscontro alla richiesta del 7 luglio 2020, mediante le seguenti distinte comunicazioni: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 23382 del 22 giugno 2020) contenente le informazioni richieste ma priva dei relativi allegati in quanto contenenti alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi ed informazioni aziendali riservate, le altre dirette unicamente all’Autorità (prot. Autorità 23378, 23380, 23381, 23385, 23386 e 23387 tutte del 22 luglio 2020) contenenti detti allegati;
10. con nota del 2 settembre 2020 (prot. 27504), l’Autorità ha chiesto al gestore di reinviare (per cause tecniche) un allegato della nota datata 21 luglio 2020;
11. in data 7 settembre 2020, il gestore ha fornito riscontro alla richiesta del 2 settembre 2020, mediante due comunicazioni distinte: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 27876 del 7 settembre 2020), priva dell’allegato in essa richiamato in quanto contenente alcuni dati sensibili di soggetti terzi e informazioni aziendali riservate, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 27875 del 7 settembre 2020) corredata di detto allegato;
12. in data 22 settembre 2020, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

**QUADRO NORMATIVO:**

13. Ai fini della risoluzione della controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
- a) l'articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la “soluzione tecnica minima per la connessione” (nel seguito anche: STMG) come “...*la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce...*”;
  - b) l'articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
  - c) l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “...*soluzione tecnica minima...*”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1 del TICA nonché dei criteri indicati dall'articolo 7, comma 3, lettera b) e dall'articolo 8 del medesimo TICA;
  - d) l'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, per cui il preventivo deve indicare rispettivamente:
    - i. le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
    - ii. l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
    - iii. una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
  - e) l'articolo 14, comma 1, il quale stabilisce che, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1 del TICA il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
  - f) l'articolo 40, comma 5, che prescrive che gli indennizzi automatici previsti dal TICA siano corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

#### **QUADRO FATTUALE:**

14. In data 23 gennaio 2017, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, con potenza di immissione pari a 60 kW, da realizzare in località “Serra Giardino”, nel Comune di Forenza (PZ);
15. in data 7 marzo 2017, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 140551120 che prevedeva una soluzione tecnica di connessione in derivazione dalla linea elettrica in media tensione esistente “Bradano” DP5037106 nella tratta tra i nodi 2-021148 + 3-020564, mediante:
  - costruzione di circa 3.600 metri di cavo aereo da 35 mmq e di circa 20 metri di linea in cavo sotterraneo Al 185 mmq;
  - costruzione di una cabina di sezionamento su cavo interrato;
  - costruzione di cabina/e di trasformazione MT/bt;
  - fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello stesso scavo di linee in cavo sotterraneo;
  - costruzione di linea BT interrata con cavo 3X1X150+95N di circa 30 m;
16. in data 11 maggio 2017, Guarini ha presentato reclamo al gestore ex articolo 3, comma 1, della Disciplina;
17. in data 14 giugno 2017, il gestore ha respinto il suddetto reclamo, per cui Guarini ha presentato l’odierno reclamo all’Autorità.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

18. Il reclamante afferma che la soluzione tecnica di connessione, elaborata dal gestore non sarebbe al cd. minimo tecnico, in quanto “...la realizzazione di un elettrodotto di oltre 3.600 (tremilaseicento) metri rappresenta un’opera fortemente impattante e, pertanto, assolutamente incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione, principio cardine sancito del TICA. Infatti, una siffatta opera comporta l’inevitabile attraversamento di numerose proprietà private, nonché di una serie di zone a vario titolo vincolate (zone SIC, zone forestali, zone a rischio frana, corsi d’acqua, strade, ecc.): adempimenti, questi ultimi, correlati al necessario ed imprescindibile superamento (non sempre possibile) di vincoli di natura amministrativo-burocratica ...”;
19. il reclamante evidenzia, inoltre, che il gestore “...non offre alcun dato utile a comprendere lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 3.600 (tremilaseicento) metri dall’impianto e, conseguentemente, l’improcrastinabile necessità di realizzare la STMG de qua ...”;
20. il reclamante contesta, altresì, la Specifica Tecnica allegata al suddetto preventivo, in quanto “...essendo stata precompilata a cura del gestore, obbliga de facto la reclamante a provvedere a tutto l’iter autorizzativo ed, in particolar modo, all’ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...”;

21. il reclamante lamenta, inoltre, che il gestore “...non offre alcun dato utile a comprendere lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 3.600 (tremilaseicento) metri dall’impianto e, conseguentemente, l’improcrastinabile necessità di realizzare la STMG de qua...”;
22. il reclamante chiede, pertanto, all’Autorità di prescrivere al gestore:
- a) “...ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e successive modifiche, di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva (omettendo i dati c.d. sensibili e/o supersensibili) la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione del preventivo, di tutte le reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle Cabine Primarie) ricadenti nel raggio di 3.600 (tremilaseicento) metri dal sito individuato per la realizzazione dell’impianto e, per l’effetto, di motivare la STMG contenuta nel preventivo...”;
  - b) “...nel caso in cui, in seguito a tanto, emergerà che sussisteva la possibilità di ottenere una connessione su di una rete in bassa o in media tensione ricadente al di sotto del ridetto raggio di 3.600 (tremilaseicento) metri dal sito individuato per la realizzazione dell’impianto e, pertanto, vi fosse la possibilità di realizzare un elettrodotto di lunghezza inferiore rispetto a quello previsto nella STMG del preventivo, di emettere un preventivo di connessione che tenga conto delle anzidette risultanze...”;
  - c) “...ad ogni buon conto, in ossequio a quanto sancito dal TICA e ribadito dall’AEEGSI, di emettere un preventivo di connessione che non preveda alcun obbligo a carico della reclamante (acquisizione della disponibilità dei terreni necessari alla realizzazione dell’impianto; oneri afferenti alla realizzazione dell’impianto di rete). Al contrario tali adempimenti dovranno essere posti in capo ad ED...”;
  - d) “...per l’effetto, conseguentemente, di corrispondere alla reclamante l’indennizzo automatico da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dal 14/03/2017...”.

**ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

23. Il gestore ritiene infondate le contestazioni ricevute dal reclamante “...circa l’invio di un preventivo contenente una soluzione tecnica di connessione irrealizzabile ed ingiustificata...”;
24. invero, il gestore evidenzia sia che la soluzione tecnica riportata nel preventivo “...è del tutto simile a tante altre soluzioni fornite su tutto il territorio nazionale e realizzate senza difficoltà...”, sia che la stessa “...costituiva la soluzione al minimo tecnico proponibile vista la situazione di saturazione delle reti presenti nell’area, situazione determinata dalla presenza di numerose iniziative di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili...”;
25. parimenti, il gestore ritiene pretestuose le contestazioni relative alla difficoltà di conclusione positiva dell’iter autorizzativo “...considerato che, in relazione alla

- soluzione tecnica contestata, non è stato avviato alcun iter autorizzativo non avendo accettato il preventivo trasmesso...”;*
26. con riferimento, poi, al rilievo per cui “...il gestore non offre alcun dato utile a comprendere lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 3.600 (tremilaseicento) metri dall’impianto e, conseguentemente, l’improcrastinabile necessità di realizzare la STMG de qua...”, e- distribuzione dichiara di aver sempre rispettato gli obblighi imposti dagli articoli 4 e 39 del TICA, i quali “... forniscono indicazioni qualitative aggiornate, in relazione alle disponibilità di capacità di rete...”, per cui “...non esiste alcuna prescrizione posta a carico del Gestore di rete, di trasmettere ai richiedenti la connessione dei “documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare” la saturazione della rete ogni qual volta viene presentata una richiesta di connessione...”;
  27. tale richiesta “...risulta del tutto infondata...”, anche perché “...la situazione di saturazione della rete è soggetta a continue evoluzioni per la compresenza di numerose pratiche di connessione che incidono sulla stessa...”;
  28. sulla asserita illegittimità della Specifica Tecnica allegata al preventivo, il gestore rappresenta che “...la stessa si riferisce ad infrastrutture da realizzare nell’area di pertinenza dell’impianto di produzione e quindi viene richiesto che il produttore rilasci il proprio consenso alla realizzazione ovvero lo acquisisca da chi risulti proprietario in modo che il gestore di rete, qualora sia a suo carico la realizzazione dell’impianto di rete, possa provvedervi senza problemi e possa poi esercire l’impianto...”;
  29. rispetto alla richiesta di accesso agli atti, e-distribuzione oppone che la documentazione richiesta “...non rappresenta un dato accessibile ai sensi della normativa di riferimento...”, in quanto (tra l’altro) tale richiesta “...necessita inevitabilmente della raccolta, verifica e selezione di un numero rilevantissimo di documenti...”, non pretendibile dal gestore;
  30. in conclusione, il gestore conferma che “...il preventivo fornito, ed ormai non più valido, conteneva la soluzione al minimo tecnico possibile nella zona di ubicazione dell’impianto di produzione...” e ribadisce, quindi, la correttezza della propria condotta, chiedendo il rigetto del reclamo.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

31. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo di connessione del 7 marzo 2017 (confermata dallo stesso nella citata nota del 14 giugno 2017) che, a detta del reclamante non sarebbe al c.d. minimo tecnico, essendo stata elaborata in base ad un’errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete elettrica;
32. ai fini della valutazione del reclamo occorre, quindi, in primo luogo verificare se il gestore ha rispettato l’obbligo di elaborare, nel preventivo di connessione del 7 marzo 2017, una “soluzione tecnica minima per la connessione”, secondo la



- definizione contenuta nell'articolo 1 del TICA, ed in virtù dei criteri indicati dall'articolo 3, comma 2, lettera f) e dall'articolo 8 del medesimo TICA;
33. a tal fine è necessario accertare l'indisponibilità, alla citata data, di soluzioni tecniche di connessione più semplici, a causa della saturazione virtuale della rete di distribuzione;
  34. pertanto, nel corso dell'ampia e complessa istruttoria tecnica svolta, l'Autorità ha effettuato una verifica relativa alla sussistenza della effettiva e totale saturazione - ai fini dell'elaborazione del preventivo di connessione *de quo* - delle reti elettriche, in media e bassa tensione, prossime al sito indicato dal reclamante per la realizzazione dell'impianto di produzione in questione;
  35. più in particolare, è stato chiesto al gestore di fornire la documentazione attestante la saturazione della propria rete di media e bassa tensione nel raggio di 3.600 metri dal sito di ubicazione del suddetto impianto di produzione - alla data di predisposizione del preventivo di connessione del 7 marzo 2017;
  36. al riguardo, il gestore ha comunicato la presenza delle seguenti linee in media tensione nel raggio sopra indicato, tutte afferenti alla semisbarra del trasformatore Verde della cabina primaria (nel seguito: CP) di Venosa: Scuola, Spada, Manzone, Serragiard, Liquintali, Cerullo, Ris. Acerenza, precisando che nel raggio in questione risulta presente anche la linea MT Maschito, non utilizzabile per la connessione, in quanto alimentante un centro satellite;
  37. il gestore ha giustificato la necessità di collegare l'impianto del reclamante alla linea MT "Bradano" (attestata alla semisbarra del trasformatore Rosso della CP Genzano di Lucania), in quanto *"...alla data di elaborazione del preventivo per la connessione erano presenti delle criticità per il superamento della corrente massima di guasto a terra della Bobina di Petersen installata presso la suddetta semisbarra del trasformatore verde, pari a 300 A..."*;
  38. il gestore ha prodotto al riguardo *"...le verifiche della corrente di guasto a terra di gennaio e luglio 2017 dalle quali si rileva il permanere di tale stato di criticità..."*, dichiarando che tale criticità *"...ha determinato la saturazione di tutta la rete MT alimentata dal suddetto trasformatore di CP..."*;
  39. tuttavia, in merito alla asserita correttezza delle simulazioni di rete eseguite dal gestore all'epoca di emissione del preventivo in parola, è necessario tenere conto delle azioni poste in essere dal gestore al fine di annullare le pratiche di connessione non più valide ai sensi del TICA, con conseguente liberazione delle quote di capacità di rete soltanto prenotata e non sfruttata dai produttori;
  40. pertanto, sempre nel corso dell'istruttoria tecnica, è stato chiesto al gestore di:
    - rivalutare la situazione della rete interessata alla connessione dell'impianto del reclamante, eliminando dalle simulazioni di rete effettuate nel mese di marzo 2017 la potenza associata alle pratiche di connessione annullate: tra queste risultano, ad esempio, le pratiche di connessione T0002941, T0068604, 72355343 e 102569526, recanti soluzioni di connessione afferenti alla semisbarra del trasformatore Verde della CP di Venosa;
    - verificare se la capacità di rete prenotata dalle suddette pratiche di connessione (come anche da altre afferenti alla porzione di rete oggetto delle

- simulazioni operate dal gestore), avrebbe dovuto effettivamente essere rappresentata nel modello di simulazione;
41. in esito a tale verifica, il gestore ha dichiarato di aver rilevato che le pratiche di connessione T0002941, T0068604, e 102569526 avrebbero dovuto, in effetti, essere già annullate all'epoca di predisposizione del preventivo del 7 marzo 2017;
  42. pertanto, il gestore ha provveduto a ricostruire lo stato della rete a marzo 2017, escludendo la potenza associata alle pratiche di connessione T0002941, T0068604, e 102569526, pari, complessivamente, a 2.198 kW;
  43. orbene, i risultati delle nuove simulazioni (al netto della suddetta potenza di 2.198 kW) evidenziano, in effetti, una corrente di guasto a terra inferiore ai limiti ammessi dalla bobina di Petersen;
  44. tuttavia, il gestore ha anche prodotto copia dei *report* dell'applicativo SPIRA - aggiornati con l'esclusione della menzionata potenza di 2.198 kW - da cui risultano comunque violazioni dei limiti stabiliti dal gestore medesimo - per le variazioni lente della tensione, su alcune linee elettriche afferenti alla semisbarra verde della CP di Venosa, risultando così comprovata l'impossibilità di individuare soluzioni di connessioni più semplici rispetto a quella indicata nel preventivo del 7 marzo 2017;
  45. infatti, il limite alla variazione della tensione di rete deve essere rispettato in tutti i nodi della rete, per cui, la violazione del suddetto limite, anche per una sola linea (tra quelle menzionate, ad esempio, la Cerullo), impediva di connettere l'impianto di produzione del reclamante a tutte le indicate linee MT afferenti alla semisbarra verde della CP di Venosa;
  46. le informazioni tecniche acquisite agli atti consentono, pertanto, di ritenere che la soluzione di connessione elaborata nel preventivo emesso il 7 marzo 2017 rappresentava, all'epoca, la "soluzione tecnica minima di connessione" prescritta dal TICA;
  47. ciò posto, in relazione, poi, alla asserita illegittimità della Specifica Tecnica allegata al preventivo del 7 marzo 2017 relativa "*...in particolar modo, all'ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...*", si fa presente in generale che - ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA - il preventivo deve indicare:
    - le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
    - l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
    - una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
  48. pertanto, alla luce del descritto quadro regolatorio, l'acquisizione dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza,



- anche se lo stesso non richieda di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del TICA;
49. con riferimento, poi, alla pretesa del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, si evidenzia che - sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento - non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, la suddetta richiesta di indennizzo non risulta fondata per assenza dei relativi presupposti;
  50. infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante - di prescrivere al gestore di consentirgli l'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 241/90, alla documentazione comprovante l'effettiva e totale saturazione della rete elettrica invocata dal gestore - si evidenzia che tale istanza, se non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell'Autorità;
  51. pertanto, rilevando che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non merita accoglimento

### **DELIBERA**

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dalla Ditta individuale Guarini Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 140551120;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

13 ottobre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*